

MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Edizione 10 del 22 ottobre 2021

Aggiornamento normativa 231 aprile 2022

Approvato dal CdA di AC Boilers S.p.A. nella seduta del 22 ottobre 2021

Indice

1	Definizioni	3
2	Introduzione	7
3	Sintesi del Decreto e Normativa Rilevante	8
4	Funzione e adozione del Modello Organizzativo	12
5	AC Boilers S.p.A.	14
	5.1 La Società	14
	5.2 Tipologia di business e di mercato/Clienti	14
	5.3 Partecipazioni	14
6	Il Sistema Organizzativo	16
	6.1 Il Sistema Organizzativo	16
	6.2 Deleghe di poteri: principi ordinatori e finalità	16
	6.3 Organigramma	17
	6.4 Organismo di Vigilanza (OdV)	18
	6.4.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	19
	6.4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	20
	6.4.3 Whistleblowing	21
7	Sistema Disciplinare	23
	7.1 Principi Generali	23
	7.2 Sanzioni verso i lavoratori subordinati	23
	7.3 Misure nei confronti dei Dirigenti	24
	7.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	24
	7.5 Misure nei confronti dei Consulenti e <i>Partner</i>	24
	7.6 Misure applicabili ai destinatari delle segnalazioni ("Whistleblowing")	24
8	Mappatura rischi potenziali dei reati presupposto	25
9	Aggiornamento del Modello Organizzativo	26
10	Documenti di riferimento per la predisposizione del Modello Organizzativo	26
11	Allegati al Modello Organizzativo	27
	Appendice: Evoluzione del Modello Organizzativo	28

1. Definizioni

Corporate Governance (CG): La *Corporate Governance* o Sistema di controllo Interno è l'insieme di regole, di ogni livello (leggi, regolamenti, procedure aziendali, etc.) che disciplina la gestione dell'impresa stessa. La CG include anche le relazioni tra i vari soggetti coinvolti (gli *stakeholders*) e gli obiettivi per cui l'impresa è amministrata. Gli *attori* principali sono gli azionisti (*shareholders*), il management e il Consiglio di Amministrazione.

Attività Sensibile: Fase di un processo in cui sono state identificate attività a rischio di commissione reato.

Codice Etico (CE): Il CE è un codice di comportamento adottato nello svolgimento delle sue attività e del proprio business. Il Codice assume – come direttive di riferimento – le leggi, le normative e i protocolli interni della Società. Il CE pertanto stabilisce – per tutti i suoi dipendenti, amministratori, organi sociali, collaboratori, fornitori ecc. – le fondamentali regole di comportamento imperniate su principi etici di correttezza, lealtà, trasparenza, onestà e riservatezza e sul rispetto e la tutela dell'ambiente, nonché della salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività nella quale l'Impresa si trova ad operare.

Compliance: È la conformità delle attività aziendali alle disposizioni legislative, normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta. La *Compliance aziendale* è quindi un'attività preventiva che si preoccupa di prevenire il rischio di non conformità dell'attività aziendale alle norme e alle leggi cogenti, suggerendo – ove si riscontrino disallineamenti – le correzioni più opportune.

Consulenti: Soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società, in forza di un contratto di collaborazione professionale.

Dipendenti: Personale dipendente della Società il cui rapporto è regolamentato da contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

D. Lgs. 231/2001: Il Decreto Legislativo 231 del 2001 istituisce la responsabilità amministrativa degli Enti per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi. È pertanto rivolto a: Enti forniti di personalità giuridica, società fornite di personalità giuridica e associazioni anche prive di personalità giuridica. Fanno eccezione lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed Enti con funzioni di rilievo costituzionale. È esclusa la responsabilità della società qualora la persona fisica abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi. Il Decreto ha altresì previsto che ciascuna impresa possa non incorrere nell'illecito amministrativo, adottando e facendo rispettare alla propria organizzazione, un proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (Modello Organizzativo) e istituendo un Organismo di Vigilanza che attui efficacemente i controlli sul rispetto del Modello.

Persona Giuridica: Si intende un complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica (attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri) facendone così un soggetto di diritto.

Ente: Identifica la Società Giuridica e anche le organizzazioni private che non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono, di fatto, persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto, come i partiti politici e i sindacati).

Lo stesso dicasi per le organizzazioni pubbliche prive di personalità giuridica ma parti di un Ente Pubblico più ampio, alle quali l'ordinamento riconosce una certa autonomia. Quando l'ordinamento attribuisce ad enti, pur privi di personalità giuridica, un certo grado di autonomia patrimoniale, essi, secondo una diffusa teoria, possono comunque essere considerati soggetti di diritto.

Fattispecie di reati: Tipologia di reati identificati dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e/o modificazioni che "non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

Insider Trading: Locuzione anglosassone indicante la pratica illecita di utilizzare informazioni riservate o non ancora divulgate al mercato al fine di compiere operazioni speculative in borsa e, quindi, fare profitti illecitamente nella compravendita di titoli. L'insider trading è vietato ed è disciplinato dalla legge 157/1992 e successivi integrazioni o aggiornamenti.

Linee Guida (LG): Le Linee Guida di Confindustria forniscono le Linee Guida che una Impresa può seguire per la costruzione del proprio Modello. Le LG sono preventivamente approvate dal Ministero di Giustizia. La prima edizione delle LG è del 7 marzo 2002; l'edizione aggiornata è stata emessa il 31 marzo 2008.

Modello Organizzativo (MO): Il "Modello Organizzativo" prevede:

- un Codice Etico, quale codice comportamentale adottato dalla Società che, elencando i principi etici, funge da premessa al Modello;
- un organigramma aziendale con l'individuazione della Direzione e dei soggetti in posizione apicale, risultando gli altri sottoposti all'altrui direzione (dipendenti e collaboratori);
- un'analisi del rischio (mediante mappatura dei processi e analisi delle singole aree di rischio, con l'individuazione di cariche e funzioni che dirigono l'attività d'impresa);
- una formulazione di direttive aziendali vincolanti (procedure che individuano attività, responsabilità e relativi controlli);
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza (OdV) che vigila sull'applicazione del Modello;
- l'individuazione e pianificazione delle modalità di controllo preventivo (piani di audit);
- l'individuazione di un sistema disciplinare per le inosservanze del CE e del Modello.

OHSAS 18001: Norma che supporta le aziende a formulare obiettivi e politiche a favore della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), secondo quanto previsto dalle normative vigenti e in base ai pericoli ed ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro.

Organi sociali: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale.

Organismo di Vigilanza (OdV): Organismo di una società, nominato dal CdA, e dotato di poteri di iniziativa e controllo, a cui viene affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del CE e del Modello e di curarne l'aggiornamento e la diffusione (ex D. Lgs. 231/2001 e LG).

Parte Speciale: Guida di approfondimento, facente parte del Modello Organizzativo, sui reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e sulle aree aziendali a rischio potenziale.

Personale: I Dipendenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, i componenti dell'OdV.

Procuratori: Persone a cui la Società ha conferito poteri ai fini gestionali; contraggono impegni per la Società con terze parti.

Pubblica Amministrazione (PA): La P.A. costituita da enti pubblici, privati concessionari di servizi pubblici, imprese pubbliche e organismi di diritto pubblico che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'esercizio di una pubblica funzione.

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.): sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi". In senso estensivo si include nella nozione di Ente Pubblico e di Pubblico Ufficiale anche enti (e conseguentemente le persone che ne fanno parte) che svolgono servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Aziende Municipalizzate, ecc.), ancorché regolate da norme di diritto privato.

Reati: Tipologia di reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

Reg. CE 761/01 EMAS: È l'acronimo di *Environmental Management and Audit Scheme*, ovvero "Sistema di Eco-Gestione ed Eco-Audit ambientale".

Rischio/i: La combinazione della probabilità di un evento e delle sue conseguenze. I processi d'impresa sono finalizzati a gestire in modo integrato i rischi e la loro analisi deve essere, per quanto possibile, riferita ad un modello generale dei rischi d'impresa che deve essere dettagliato e personalizzato sulla specifica realtà aziendale. In generale, i rischi più ricorrenti possono essere classificati in rischi gestionali (impegni contrattuali, ecc.), rischi strategici (struttura organizzativa, joint ventures, alleanze, ecc.), rischi finanziari (gestione fiscale, riciclaggio, pagamenti, ecc.) e rischi esterni (leggi e regolamenti, concorrenza, ecc.).

SA 8000: La norma SA 8000 (*Social Accountability – Responsabilità Sociale d'Impresa*) è uno standard internazionale, elaborato nel 1997 dall'ente americano SAI, che contiene i requisiti sociali di quelle organizzazioni che volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria 'filiera produttiva' e del proprio ciclo produttivo. SA 8000 è basata sulle convenzioni dell'ILO, sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sulle Convenzioni delle Nazioni Unite.

Soggetti Apicali: Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa.

Stakeholders: Sono tutti quei soggetti "portatori di interessi" che operano di concerto con la Società. Tra questi si individuano i Soci, i Dipendenti e Collaboratori, i Clienti, i Fornitori, i Partners, i Finanziatori, i Concorrenti, lo Stato con le sue Pubbliche Amministrazioni e la collettività in senso lato.

UNI EN ISO 14001: La norma è uno strumento internazionale che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Viene rilasciata da un organismo indipendente accreditato che verifica l'impegno concreto nel minimizzare l'impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi, attestando con il marchio ISO 14001 l'affidabilità del SGA (Sistema di Gestione Ambientale) applicato.

2. Introduzione

Nel 2004 AC Boilers S.p.A., precedentemente denominata Ansaldo Caldaie, ha aderito volontariamente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 adottando il Codice Etico ed il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (di seguito Modello).

Nel 2008 il Modello è stato ampiamente rivisto sia per recepire quanto ulteriormente legiferato, sia per essere adeguato alle evoluzioni organizzative di AC Boilers S.p.A., perseguendo anche l'obiettivo di rafforzare incisivamente il sistema di *governance*, sottoponendo preventivamente ad attenta verifica l'individuazione delle aree a rischio potenziale.

Nel corso del 2011 e del 2014 il Modello è stato aggiornato con l'introduzione dei nuovi reati previsti dalla normativa 231 e con le modifiche della struttura organizzativa aziendale adottate dalla Società.

Il Modello Organizzativo è composto da una Parte Generale, nella quale si definiscono i criteri e le linee di metodo sviluppate successivamente nella Parte Speciale per tipologia di reato e nei relativi Protocolli, diretti a regolamentare lo svolgimento delle attività a rischio, nonché le regole dirette a programmare la formazione delle decisioni in relazione ai singoli reati da prevenire.

AC Boilers S.p.A. si impegna al tempestivo aggiornamento del Modello nel caso in cui si dovessero evidenziare inadeguatezze – anche solo parziali – tali da pregiudicare un'efficace prevenzione dei rischi, o qualora intervenissero apprezzabili mutamenti o modifiche al sistema normativo e regolamentare di riferimento, alla struttura societaria e all'organizzazione della Società.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del predetto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, la cui composizione viene puntualmente comunicata successivamente alla nomina.

L'Amministratore Delegato

3. Sintesi del Decreto e Normativa Rilevante

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere nelle sanzioni le persone giuridiche (Società ed Enti).

La responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito. La responsabilità dell'Ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

L'Ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal decreto, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente lo richiamano.

La responsabilità dell'Ente sorge qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'Ente ovvero per favorire l'Ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo.

L'illecito deve inoltre essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, appartenenti a una delle seguenti categorie:

- I c.d. "*Apicali*", persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale;
- I c.d. "*Subalterni*", persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali che, si segnala, possono anche non coincidere con il personale dipendente.

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», è stabilita una presunzione relativa di responsabilità dell'Ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che – prima della commissione del reato – abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e una serie di provvedimenti specifici idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

I reati presupposto contemplati dal Decreto, sono i seguenti:

Art. 24: *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"* [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D. Lgs. n. 75/2020];

Art. 24-bis: *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"* [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019];

Art. 24-ter: *"Delitti di criminalità organizzata"* [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015];

Art. 25: *"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"* [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020];

Art. 25-bis: *"Falsità in monete, in carte di debito pubblico, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"* [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016];

Art. 25-bis-1: *"Delitti contro l'industria e il commercio"* [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];

Art. 25-ter: *"Reati societari"* [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. n.38/2017];

Art. 25-ter lettera s-bis: *"Corruzione tra privati"* (art. 2635 c.c.) e *"Istigazione alla corruzione tra privati"* (art. 2635 bis c.c.);

Art. 25-quater: *"Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"* [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];

Art. 25-quater-1: *"Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"* [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];

Art. 25-quinquies: *"Delitti contro la personalità individuale"* [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016];

Art. 25-sexies: *"Reati di Abusi di mercato"* [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005];

"Altre fattispecie in materia di abusi di mercato" (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018];

Art. 25-septies: *"Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"* [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018];

Art. 25-octies: *"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"* [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014];

Art. 25-octies 1: *"Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti"* [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021];

Art. 25-novies: *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"* [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];

Art. 25-decies: *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"* [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];

Art. 25-undecies: *"Reati Ambientali"* [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015,

modificato dal D. Lgs. n. 21/2018];

Art. 25-duodecies: "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161];

Art. 25-terdecies: "Razzismo e xenofobia" [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018];

Art. 25-quaterdecies: "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019];

Art. 25-quinquiesdecies: "Reati tributari" [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020];

Art. 25-sexiesdecies: "Contrabbando" [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020];

Art. 25-septiesdecies: "Delitti contro il patrimonio culturale" [Legge 9 marzo 2022 n. 22];

Art. 25-duodevicies: "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" [Legge 9 marzo 2022 n. 22];

L. n. 9 del 2013, art. 12 "Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];

Legge 16 marzo 2006 n. 146 "Reati transnazionali" [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.).

Le ipotesi di reato di cui sopra sono state riprese nella Parte Speciale che è parte integrante del Modello.

L'Ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati, purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il legislatore al fine di assicurare uno strumento sanzionatorio "effettivo, proporzionato e dissuasivo" ha stabilito due tipologie principali di sanzioni: pecuniarie ed interdittive.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto conto delle condizioni «economiche e patrimoniali dell'ente», in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione.

Il quantum può variare da un minimo di 25.800,00 Euro ad un massimo di 1.549.000,00 Euro circa, salvo

riduzioni.

Le sanzioni interdittive si applicano **in aggiunta** alle sanzioni pecuniarie, possono essere temporanee o definitive e venire applicate anche in via cautelare e possono prevedere:

- 1 l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- 2 la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- 4 l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- 5 il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni pecuniarie e alle sanzioni interdittive, sono previste altre due sanzioni:

- la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna a spese dell'Ente.

La Società può essere esonerata dalla responsabilità amministrativa (articoli 6 e 7 del Decreto) se:

- il soggetto ha agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi (quindi non nell'interesse della Società)

oppure

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento dei reati;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza nominato dalla Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
4. non vi è stata omessa (o insufficiente) vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà quindi aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti.

Tali modelli, per essere idonei a prevenire il rischio della realizzazione degli illeciti, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli, ovvero elementi organizzativo - procedurali, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire (sistema di poteri e deleghe, iter autorizzativi, procedure operative);
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- provvedere agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure adottate dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'ambito di applicazione dell'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 opera anche nel caso in cui il reato sia rimasto a livello di tentativo (art. 26 del Decreto). Infatti, la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo, vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.).

In tal caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

4. Funzione e adozione del Modello Organizzativo

La Società intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società e del Gruppo nel rispetto delle leggi vigenti.

A tal fine si è dotata di un Codice Etico di Gruppo volto a definire i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza. La Società è, inoltre, sensibile alle aspettative dei propri azionisti in tema di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari ed è consapevole, al fine di assicurare tali condizioni, dell'opportunità di integrare nel proprio sistema di controllo interno, un Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, tenendo presenti le prescrizioni del Decreto e le Linee Guida elaborate da Confindustria. Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, collaboratori esterni, ecc.), affinché vengano seguiti comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Mediante il Modello Organizzativo la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- 1 prevenire il rischio di commissione dei reati;
- 2 sensibilizzare coloro che operano in nome e per conto della Società affinché ogni attività sia caratterizzata da principi di trasparenza, correttezza e rispetto delle procedure (controllo interno);
- 3 diffondere la consapevolezza del rischio di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in infrazioni disciplinari adeguatamente sanzionate;
- 4 ribadire che la Società considera inammissibile qualsiasi comportamento contrario a disposizioni di legge e ai principi etici a cui la Società si ispira.

I punti cardine del Modello Organizzativo sono:

- l'individuazione delle aree/processi di possibile rischio potenziale di commissione reati nell'attività aziendale;
- la definizione di un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - un Codice Etico, che fissa i principi e i valori della Società;

- un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- la determinazione di una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti e applicando una giusta segregazione delle funzioni;
- l'individuazione dei processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio di reato;
- l'attribuzione all'OdV del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di proporre l'aggiornamento;
- ai sensi del Decreto – art 6 e 7 – la costruzione di un Sistema Disciplinare per la violazione delle regole di condotta del Codice Etico e del Modello a prescindere dal giudizio penale.

La Società ha scelto di strutturare il proprio Modello Organizzativo con una prima parte ove sono richiamati i riferimenti legislativi, una seconda parte che identifica la Società in termini di struttura societaria ed organizzazione adottata, una terza parte ove vengono illustrate le componenti essenziali del Modello Organizzativo con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e la diffusione del Modello Organizzativo nel contesto aziendale, il sistema disciplinare nonché le aree di rischio identificate ed infine un'ultima parte dove vengono analizzati i possibili reati commissibili in azienda.

Al Modello Organizzativo sono associati i protocolli che definiscono norme, procedure o prescrizioni operative adottate per ogni singola tipologia di ipotesi di reato.

5. AC BOILERS S.P.A.

5.1 La Società

La Società opera direttamente, anche attraverso partnership nei mercati di riferimento.

Lo statuto della Società elenca dettagliatamente le attività che costituiscono l'oggetto sociale, il tutto in osservanza delle prescrizioni, limitazioni e divieti previsti e stabiliti dalle disposizioni legislative ed attuative di tempo in tempo vigenti.

Essa inoltre può operare nei confronti dei propri Clienti tramite Raggruppamenti Temporanei di Impresa, Joint Venture, Accordi di Collaborazione, Consorzi e altre forme di partnership. Per quanto di sua competenza la Società si impegna ad applicare a tali Enti il presente Modello Organizzativo ed a comunicarlo ai propri Partner.

5.2 Tipologia di business e di mercato/Clienti

I prodotti della Società sono principalmente:

- Caldaie di potenza
- Caldaie a biomasse e *waste to energy*
- Caldaie a recupero su processo
- Service e ricambi

I mercati sono principalmente:

- Italia ed Europa
- Sud America
- Nord Africa
- Medio/Estremo Oriente

I Clienti sono principalmente:

- Società produttrici di energia elettrica
- Società EPC (Engineering Procurement Construction)
- Società IPP (Independent Power Producers)
- Enti Pubblici, Municipalizzate ed aziende statali
- Plant Manufacturers

5.3 Partecipazioni

Non vengono elencati i RTI, le JV e gli altri accordi di collaborazione in quanto legati all'esecuzione di singole commesse o progetti, ovvero in quanto temporanei e/o privi di personalità giuridica; non vengono altresì menzionate le *branches*, le stabili organizzazioni e le rappresentanze fiscali in quanto diretta emanazione della Società e/o privi di personalità giuridica.

Partecipazioni:

CCA S.p.A. (partecipata al 100%) ha per oggetto sociale la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca e di servizi specialistici dedicati allo sviluppo di base ed applicato di prodotti ed innovazioni tecnologiche proprie e di terzi, anche mediante realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, in proprio e per conto terzi.

AC BOILERS EGYPT S.A.E. in liquidazione (partecipata al 98%) ha per oggetto sociale la progettazione, produzione, costruzione, assemblaggio, commercializzazione e vendita di caldaie, generatori, caldaie per la produzione di vapore, comprese le parti componenti e di ricambio, compresa l'assistenza tecnica negli stessi impianti.

ANSALDOCALDAIE BOILERS INDIA PV. LTD. (partecipata al 26%) opera in maniera diretta e autonoma sul mercato indiano dell'energia, con lo scopo di fornire attività di ingegneria esecutiva, *procurement* e produzione a costi competitivi per i progetti di AC Boilers sia sul mercato indiano che sui mercati del Medio ed Estremo Oriente.

ITEA S.p.A. (partecipata al 12%) ha per oggetto sociale la ricerca, studio, progettazione, costruzione, commercializzazione, noleggio e gestione di tecnologie innovative nel settore ambientale e di impianti e componenti tecnologici per il recupero e lo smaltimento di rifiuti, la depurazione atmosferica, la bonifica e recupero del territorio ed il risanamento delle discariche (gestite in proprio od affidate ad altri).

6. Il Sistema Organizzativo

6.1 Il Sistema Organizzativo

Il sistema organizzativo aziendale individua e definisce le cariche, le mansioni e le responsabilità delle funzioni aziendali, stabilendo le attribuzioni di responsabilità e le linee di raccordo gerarchico e funzionale (ove necessario) tra ogni settore e ogni livello della Società.

Il sistema organizzativo aziendale è rappresentato dall'organigramma aziendale di seguito riportato la cui descrizione viene riportata nel Sistema Qualità.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo peculiare della Società garantire una estesa e corretta divulgazione del Codice Etico, della conoscenza verso tutti i dipendenti della normativa relativa al D. Lgs. 231/01 e del Modello Organizzativo e Procedure adottate nonché dei loro aggiornamenti nel tempo; a tale scopo vengono periodicamente programmati incontri formativi in conformità alla specifica procedura.

I dipendenti sono tenuti pertanto a conoscere ed osservarne il contenuto sia del Codice Etico che del Modello Organizzativo ed a contribuire per la sua concreta attuazione ed al suo effettivo funzionamento.


6.2 Deleghe di poteri: principi ordinatori e finalità

Il sistema dei poteri e delle deleghe tiene conto dei principi dettati dal D. Lgs. 231/01 quali:

- La separazione delle funzioni;
- La chiara individuazione delle responsabilità attribuite;
- Le linee di subordinazione gerarchica;
- Necessità di presidio territoriale;
- Il conferimento di poteri autorizzativi e di firma per valori prefissati (importi e condizioni).

I poteri e le deleghe assegnate sono limitate prevalentemente ai responsabili gestionali, ai direttori tecnici ed ai responsabili della sicurezza aziendale.

6.3 Organigramma



La struttura organizzativa della Società e, più in generale del Gruppo Sofinter, ha subito un processo di ottimizzazione, avviato nel 2015, con lo scopo di favorire sinergie operative e l’ottimizzazione gestionale.

In particolare:

1. A supporto delle società del Gruppo operano le seguenti funzioni di staff fornite dalla Capogruppo (Group Services):
 - Internal Audit;
 - Legal, Corporate, Compliance, Insurance ed Export Control;
 - Risorse Umane, HSE (Sicurezza e Ambiente) e General Services;
 - Amministrazione, Finanza e Controllo e Sistemi Informativi.
2. Le seguenti funzioni sono state centralizzate (Group Departments):
 - Quality & Expediting;
 - Boiler Service;
 - Procurement;
 - Logistic.

3. All'interno di AC Boilers S.p.A. permangono, per garantire una efficace autonomia operativa, le funzioni:
- Engineering;
 - Project Management (ulteriormente suddivisa in Project Service, Project Managers e Construction & Commissioning);
 - Proposal;
 - Sales;
 - Technologies & Licensing;
 - Shop che dipende funzionalmente dal Group Department Shop.

6.4 Organismo di Vigilanza (OdV)

La Società ha definito che l'OdV sia composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti che saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione; a valle dell'accettazione formale dei soggetti nominati, viene data comunicazione per mezzo di un apposito ordine di servizio. Sarà causa di ineleggibilità a componente dell'OdV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non irrevocabile per avere commesso uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 ovvero la condanna (o patteggiamento) ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

I componenti dell'OdV nominati dalla Società in base all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 e alle Linee Guida Confindustria, debbono essere individuati in base ai seguenti requisiti:

- Onorabilità e moralità
- Autonomia e Indipendenza
- Professionalità

Onorabilità e moralità

I componenti dell'OdV dovranno presentare dichiarazioni di onorabilità secondo le normative vigenti.

Autonomia e Indipendenza

L'OdV della Società dovrà essere autonomo e indipendente e non dovrà essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo in quanto sarebbe posto in dubbio l'obiettività di giudizio nelle verifiche di comportamento e sull'efficacia del Modello Organizzativo.

Professionalità

L'OdV della Società dovrà avere competenze tecnico - professionali adeguate per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge questa attività, quali le capacità di analisi e valutazione dei rischi aziendali e alle misure del loro contenimento, all'individuazione dei punti di debolezza dei processi e delle relative procedure, alle metodologie per l'individuazione delle frodi, ecc.

Tali tecniche devono essere applicate sia in via preventiva al fine di adottare le misure più idonee per prevenire con ragionevole certezza la commissione dei reati medesimi, sia a posteriori per accertare il compimento eventuale del reato. Nell'ambito del ruolo ricoperto dai componenti dell'OdV, la società chiede la **continuità d'azione** relativamente alla vigilanza costante sull'efficacia del Modello Organizzativo, sulla continua attuazione ed

aggiornamento dello stesso. L'OdV deve inoltre fornire pareri consultivi sulla costruzione del Modello Organizzativo affinché vengano evidenziati eventuali punti di debolezza; il parere consultivo non intacca l'indipendenza e l'obiettività di giudizio negli specifici eventi.

L'OdV si potrà avvalere della Funzione *Internal Audit* per effettuare le attività di verifica e controllo previste dal Modello Organizzativo, nonché delle funzioni aziendali che di volta in volta si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività che richiedono contenuti professionali specifici. I compiti che l'OdV dovrà svolgere sono:

- a) verificare l'applicazione del Modello Organizzativo relativamente alle diverse tipologie di reato;
- b) valutare e monitorare l'efficacia del Modello Organizzativo relativamente alla sua capacità di prevenire la commissione dei reati;
- c) proporre all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione, ove necessario, l'aggiornamento e le modifiche al Modello Organizzativo stesso in relazione alla mutata normativa ed alle mutate condizioni aziendali;
- d) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

Sul piano operativo l'attività dell'OdV consiste nel:

- definire un piano di intervento di verifiche periodiche mirate alle attività a rischio come definite nel Modello Organizzativo;
- raccogliere e conservare le informazioni rilevanti nel rispetto del Modello Organizzativo nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV;
- condurre le indagini interne necessarie all'accertamento di presunte violazioni portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso delle attività di verifica;
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio di reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e dell'organizzazione dell'azienda;
- riferire periodicamente, almeno annualmente, all'Amministratore Delegato ed al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello Organizzativo.

Al fine della mappatura dei rischi (Matrice Reati 231), il *management* deve segnalare all'OdV eventuali situazioni che espongono la Società a rischio di reato. Al fine di poter svolgere i compiti sopra descritti, l'OdV:

- ha accesso ai documenti aziendali al fine di poter effettuare le verifiche necessarie, senza la preventiva autorizzazione da parte degli uffici di riferimento competenti;
- si può avvalere delle risorse professionali adeguate e disporre delle risorse finanziarie necessarie;
- si può avvalere del supporto delle varie strutture aziendali che possono essere coinvolte nella attività di controllo.

L'OdV si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandoli al CdA nella prima seduta utile successiva alla nomina.

6.4.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Il reporting dell'Organismo di Vigilanza viene effettuato nei confronti degli Organi Societari attraverso due linee di reporting:

© Copyright Gruppo Sofinter	Data/Date	Edizione/Issue	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo AC Boilers S.p.A.
Tutti i diritti riservati – <i>All rights reserved</i>	22 ottobre 2021 Agg. Aprile 2022	N° 10	Foglio 19/29

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Ogni anno l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attuazione del Modello Organizzativo nella Società, richiedendo l'assegnazione di un budget adeguato per lo svolgimento delle attività di vigilanza, da gestire in piena autonomia.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli Organi Societari o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito a situazioni specifiche nel funzionamento del Modello Organizzativo ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno.

6.4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Ogni funzione aziendale è tenuta ad informare l'Organismo di Vigilanza, relativamente ad ogni fatto o modifica di processo e compiti che sono interessati dal Modello Organizzativo applicato nella Società ai sensi del D. Lgs. 231/01. Al riguardo devono essere segnalati, al verificarsi dell'evento:

- comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società;
- la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- variazioni al sistema delle deleghe e/o variazioni delle deleghe assegnate;
- tempestivamente i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli enti aziendali per i reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali che contengono fatti, atti, eventi ed omissioni inerenti ai reati di cui al Decreto;
- l'attuazione dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni proposte dall'OdV.

I soggetti segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione per motivi attinenti alla segnalazione. L'OdV, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in apposito archivio al quale è consentito l'accesso solo da parte di componenti dell'OdV.

Sebbene l'OdV, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono tuttavia ammesse anche segnalazioni anonime. In tal caso, l'OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione, i quali devono tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all'Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate alla segnalazione.

I componenti dell'OdV, quali soggetti Autorizzati al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy, richiedono che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

La Società, conformemente a quanto previsto dalla L. 179/2017, recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", tutela i segnalanti da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Tutte le comunicazioni da parte del soggetto segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- E-mail;
- Nota/lettera.

Per il contatto con l'OdV, la Società ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'OdV stesso cui fare pervenire le segnalazioni: odv@acboilers.com.

L'indirizzo di posta ordinaria è:

Organismo di Vigilanza c/o Direzione Affari Legali della Società
Piazza Buffoni, 3 – 21013 Gallarate (VA).

6.4.3 Whistleblowing

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che è intervenuta sull'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Per quanto concerne, invece, le novità introdotte dalla Legge n. 179/2017 in tema di "Whistleblowing", il modello organizzativo dovrà ora prevedere:

- 1) uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione;
- 2) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità segnalante;
- 3) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

La legge sul whistleblowing introduce nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni, incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Pur in assenza di uno specifico dettato normativo, sino all'avvenuta introduzione della Legge sul whistleblowing, la Società ha tuttavia sempre posto particolare attenzione alla tematica delle segnalazioni, altresì disciplinando i flussi di informazione, così come previsto nel paragrafo 6.4.2.

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, si è resa necessaria l'integrazione del Modello Organizzativo di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante che, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, abbia denunciato comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Ciò premesso, la Società, al fine di garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing, ha integrato la Procedura delle Segnalazioni – Protocollo 06/RU-0/231, che rende edotti i dipendenti circa l'esistenza di appositi canali di comunicazione che consentono di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordati, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

La procedura adottata dalla Società è volta a regolamentare, incentivare e proteggere chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, decide di farne segnalazione.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001).

L'Organismo di Vigilanza, individuato dalla Società, è il destinatario delle segnalazioni.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta attraverso le modalità indicate al paragrafo 6.4.2: per e-mail, per posta ordinaria, tramite un ulteriore canale informatico, mediante applicativo software che garantisca la riservatezza del segnalante e della segnalazione, così come previsto dalla normativa.

Saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche non formalizzate nei modi e nei contenuti sopra indicati, laddove tale formalizzazione non risulti possibile.

7. Sistema Disciplinare

7.1 Principi Generali

È essenziale per l'effettività del Modello Organizzativo la costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta contenute nel Codice Etico e il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle regole di condotta aziendali e delle disposizioni contenute nel Modello, comprese la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalla Legge sul whistleblowing ex L. 179/2017 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a prescindere dall'eventuale esito del giudizio penale, essendo tali regole assunte dalla Società in piena autonomia e prescindono altresì dalle condotte che possono determinare illeciti.

7.2 Sanzioni verso i lavoratori subordinati

Le violazioni alle regole comportamentali contenute nel Codice Etico della Società sono considerate illeciti disciplinari. Le sanzioni erogabili nei riguardi dei lavoratori subordinati rientrano tra quelle previste dal Regolamento Aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) ed eventuali normative sociali applicabili. Il presente Modello Organizzativo fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previsti nel Contratto Nazionale di Lavoro applicato in azienda; tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti a seconda della gravità. In particolare, con riferimento all'art. 8 titolo settimo del Contratto Nazionale di Lavoro degli addetti all'industria metalmeccanica privata e installazione impianti, l'inosservanza, da parte dei lavoratori dipendenti, delle disposizioni e procedure contenute nel presente Modello Organizzativo comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni in proporzione alla gravità dell'infrazione:

- 1 RICHIAMO VERBALE O AMMONIZIONE SCRITTA;
- 2 MULTA;
3. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE;
4. LICENZIAMENTO CON PREAVVISO;
5. LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.

Costituisce illecito disciplinare ogni violazione delle regole previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D. Lgs. 231/01. Costituisce, altresì, violazione del Modello il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla Legge sul whistleblowing ex L. 179/2017 ed eventuali s.m.i. a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, il compimento di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti dell'autore della segnalazione, nonché il comportamento di colui che effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che si rivela infondata. I poteri già conferiti al management aziendale, nei limiti della rispettiva competenza, restano invariati sia per l'accertamento delle infrazioni che per i provvedimenti disciplinari.

Il sistema disciplinare è oggetto di verifiche di validità e di applicazione da parte delle funzioni preposte congiuntamente alla Direzione ed al Responsabile della gestione delle Risorse Umane.

7.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

Nel caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello Organizzativo nell'espletamento di attività sensibili da parte dei Dirigenti, o di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo stesso e del Codice Etico, nonché della Legge sul whistleblowing e della procedura applicativa, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti applicato, in quanto tali violazioni saranno considerate dalla Società inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

7.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Le violazioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico e della normativa vigente sul whistleblowing e della procedura applicativa da parte dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci vengono segnalate dall'Organismo di Vigilanza a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale i quali provvederanno, per gli opportuni provvedimenti ed iniziative ai sensi di legge, convocando ove necessario l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.5 Misure nei confronti dei Consulenti e Partner

La violazione da parte dei Consulenti o dei Partner alle regole di comportamento di cui al Modello Organizzativo ed al Codice Etico o la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, viene sanzionata secondo quanto previsto nelle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti e, nel caso di inadempimenti gravi, anche con la risoluzione del rapporto contrattuale. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento nel caso in cui dal comportamento derivino danni concreti alla Società.

7.6 Misure applicabili ai destinatari delle segnalazioni ("Whistleblowing")

La Società, in caso di violazione delle disposizioni normative in materia di whistleblowing e della procedura applicativa al fine di tutelare l'identità del segnalante e lo stesso da eventuali atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare le seguenti sanzioni nei confronti dell'OdV. Nell'ipotesi in cui uno dei membri dell'OdV dovesse violare la riservatezza dell'identità del segnalante, gli altri componenti provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione cosicché lo stesso possa procedere con la revoca dell'incarico del membro inadempiente e la conseguente nomina del suo sostituto.

Qualora, invece, venga accertata la violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte dell'OdV nella sua totalità, il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla conseguente nomina dell'intero Organismo oltre eventuali ed ulteriori previsioni di legge.

8. Mappatura rischi potenziali dei reati presupposto

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, ha identificato le Aree di attività nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto. Si precisa inoltre che alcune funzioni – aree di attività, pur non originando direttamente un rischio di reato, ne possono essere il "braccio attuativo" dell'ipotesi di reato commesso da un'altra Area. Quest'ultima, pur essendo individuata come Area a rischio potenziale, può "contaminare" e rendere "complici" altre aree senza che queste si accorgano di partecipare ad un illecito o fattispecie di reato.

Anche per queste aree d'intervento, le Procedure del Modello Organizzativo prevedono delle verifiche sulla gestione ed organizzazione del processo nella sua interezza. In particolare, si tratta delle seguenti aree:

- 1) modalità di gestione delle risorse finanziarie (es. sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, che possono comportare flussi finanziari atipici);
- 2) gestione delle ispezioni (es. D. Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, Inps, ecc. ed eventuali contestazioni che ne derivino);
- 3) gestione degli adempimenti ordinari (es. pratiche amministrative, gestione del possibile contenzioso giudiziale e stragiudiziale con la p.a.);
- 4) gestione del processo di emissione degli ordini d'acquisto (processo di approvvigionamento di beni e servizi con riferimento agli acquisti gestiti dalle unità competenti della Società e/o gestiti mediante contratto di servizi, alle fasi del processo relative alla richiesta di approvvigionamento, alla selezione del fornitore e alla stipula del contratto, all'utilizzo e gestione dei contratti, alla revisione dei contratti stipulati);
- 5) processo di gestione delle utilità con particolare riferimento alla gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e delle spese di rappresentanza;
- 6) processo di approvvigionamento, acquisto e vendita di materie prime e prodotti sul mercato con particolare riferimento alle fasi di selezione della controparte, negoziazione e stipula del contratto;
- 7) processo di selezione e assunzione delle risorse umane;
- 8) gestione del processo di approvazione delle fatture per il pagamento;
- 9) società o enti appartenenti allo stesso gruppo ma aventi sede in Stati diversi per le seguenti transazioni: (i) Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita; (ii) Gestione dei flussi finanziari; (iii) Investimenti infragruppo.

Il risultato dell'analisi dei processi e funzioni, effettuato dalla Società, è la Matrice Reati 231, che evidenzia le attività sensibili di illecito e le responsabilità delle funzioni coinvolte. La Società ha adottato specifici Protocolli di Controllo e procedure finalizzate ad evitare il compimento dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, ritenuti potenziali in base all'analisi effettuate dei processi sensibili. La Matrice Reati è parte integrante del Modello Organizzativo rappresenta lo strumento che individua le aree e l'intensità del rischio di commissione dei reati previsti dalla norma.

Essa rappresenta inoltre lo strumento principale per la realizzazione, la verifica e il miglioramento continuo del Modello Organizzativo coerente con il D. Lgs. e costituisce per l'OdV utile base informativa da cui avviare l'osservazione e l'indagine diretta al miglioramento continuo.

La documentazione relativa alla matrice Reati-Attività sensibili e al modello di misurazione dei rischi e controlli è archiviata presso la Direzione Affari Legali della Società.

9. Aggiornamento del Modello Organizzativo

Essendo il presente Modello Organizzativo un "atto di emanazione dell'organo Dirigente" (in conformità alla prescrizione dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. È peraltro riconosciuta all'Amministratore dotato di idonei poteri la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale e non sostanziale, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione della Società in merito alle suddette modifiche apportate. Nel contesto di detti poteri, l'Amministratore potrà inoltre adottare o modificare le procedure aziendali e i protocolli di controllo inerenti alle aree aziendali sensibili indicate nel presente Modello e nella Matrice Reati 231. In ogni caso, il Modello Organizzativo, le procedure e i protocolli di controllo inerenti ai processi sensibili ivi indicati dovranno essere tempestivamente modificati:

- qualora intervengano mutamenti rilevanti nel sistema normativo;
- qualora intervengano mutamenti rilevanti nell'assetto societario e/o organizzativo aziendale;
- quando siano individuate violazioni o elusioni delle prescrizioni, allo scopo di mantenere l'efficienza del Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare lo stato di avanzamento e i risultati dell'aggiornamento del Modello Organizzativo e delle eventuali modifiche delle procedure e dei protocolli di controllo, fornendone adeguata informativa alla Società.

10. Documenti di riferimento per la predisposizione del Modello Organizzativo

- Codice Etico di Gruppo
- Sistema Qualità: manuale della qualità e procedure
- Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro
- D. Lgs. 231/01
- Linee Guida Confindustria

11. Allegati al Modello Organizzativo

Modello Organizzativo – Parte Speciale

Matrice Reati 231 – Attività aziendali sensibili

Protocolli di Controllo

Manuale Anti-Corruzione

Appendice: Evoluzione del Modello Organizzativo

DATA	DESCRIZIONE
28 Ottobre 2004	Modello Organizzativo / EDIZIONE 1
28 Ottobre 2004	Codice Etico / EDIZIONE 1
24 Marzo 2006	Modello Organizzativo / EDIZIONE 2 Approvazione del Modello Organizzativo – Ed. 2, che ha recepito: - le nuove normative in materia di D. Lgs. 231/01; - le evoluzioni organizzative avvenute dal 28 ottobre 2004.
29 Marzo 2007	Modello Organizzativo / EDIZIONE 3 Approvazione del Modello Organizzativo – Ed. 3, che ha: - diminuito il numero minimo dei componenti dell'OdV, da tre a due; - aggiornato le partecipazioni della Società e conseguentemente l'Allegato 1.
30 Ottobre 2008	Modello Organizzativo / EDIZIONE 4 Approvazione del Modello Organizzativo – Ed. 4, che ha: - aggiornato le partecipazioni della Società e conseguentemente l'Allegato 1; - recepito le normative relative a: (i) delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotto dalla L.18 marzo 2008 n. 48, art. 7, (ii) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/01) introdotto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, (iii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità illecite (ex art. 25-octies del D. Lgs. 231/01) introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art 63, (iv) recepito le variazioni dell'organizzazione aziendale.
8 luglio 2011	Modello Organizzativo / EDIZIONE 5 Recepisce le normative relative a: <ul style="list-style-type: none"> • Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25-novies e art. 25-decies del D. Lgs. 231/01), • art. 10 ex Legge 16 marzo 2006, n. 146 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 – Supplemento ordinario n. 91.
27 Marzo 2013	Codice Etico / EDIZIONE 2
28 Marzo 2014	Modello Organizzativo / EDIZIONE 6 Recepisce le normative relative a: Art. 25-undecies: "Reati Ambientali" Art. 25-duodecies: "Impiego dei lavoratori privi di permesso di soggiorno"
24 Marzo 2017	Modello Organizzativo / EDIZIONE 7, che ha recepito: <ul style="list-style-type: none"> - le nuove normative in materia di D. Lgs. 231/01 (Autoriciclaggio e L. n. 9 del 2013); - le variazioni dell'organizzazione aziendale; - adozione e approvazione del Regolamento di funzionamento da parte dell'Organismo di Vigilanza; - introduzione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo; - introduzione dei nuovi allegati – Matrice Reati e Manuale Anti Corruzione.
01 Dicembre 2017	Codice Etico / EDIZIONE 3

26 Gennaio 2018	<p>Modello Organizzativo / EDIZIONE 8, che ha recepito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le variazioni dell'organizzazione aziendale; - tra i compiti dell'OdV la possibilità di accedere ai documenti aziendali al fine di poter effettuare le verifiche necessarie, senza la preventiva autorizzazione da parte degli uffici di riferimento competenti; - la richiesta annuale dell'OdV al CdA dell'assegnazione di un budget adeguato per lo svolgimento delle attività di vigilanza, da gestire in piena autonomia
25 Maggio 2018	<p>Modello Organizzativo / EDIZIONE 9, che ha recepito:</p> <p>le variazioni dell'organizzazione aziendale; le nuove normative in materia di D. Lgs. 231/01 (Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia); Reporting OdV su base semestrale nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale; Variazioni dei flussi informativi verso l'OdV e delle segnalazioni all'OdV</p>
21 Febbraio 2019	<p>Codice Etico / EDIZIONE 4</p>
22 Ottobre 2021	<p>Modello Organizzativo / EDIZIONE 10</p> <p>Recepisce nuove normative in materia di D. Lgs. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 25-ter comma lettera s-bis: "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) e "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635 bis c.c.); - Art. 25-quaterdecies: "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]; - Art. 25-quinquiesdecies: "Reati tributari" [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]; - Art. 25-sexiesdecies: "Contrabbando" [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]; - Nuove fattispecie di reati fiscali, tra le quali i delitti di: dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false e contrabbando, e dall'attuazione della c.d. Direttiva PIF n. 1371/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"; - le variazioni dell'organizzazione aziendale; - 6.4.3 Whistleblowing: la tutela da parte della Società, conformemente a quanto previsto dalla L. 179/2017, degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato; - 7.6 Misure applicabili ai destinatari delle segnalazioni ("Whistleblowing")
Aprile 2022	<p>Modello Organizzativo / EDIZIONE 10</p> <p>Recepisce nuove normative in materia di D. Lgs. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 25 octies 1 "Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti" - Art. 25-septiesdecies: "Delitti contro il patrimonio culturale" [Legge 9 marzo 2022 n. 22] - Art. 25-duodevices: "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"

Il presente **Modello Organizzativo – Edizione 10** è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 22 ottobre 2021 e sostituisce le precedenti edizioni.

ELENCO REATI 231								
AGGIORNAMENTO AL 6 APRILE 2022								
Riferimento normativo	Reato	Sanzioni pecuniarie (quote)	Sanzioni interdittive					Note
			Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o certificazioni	Divieto di contrarre con la P.A.	Esclusione da appalti, forniture, contratti di lavoro	Divieto di pubblicazione testi o servizi	
Art. 21								
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture								
Indebite erogazioni in presenza di un danno di particolare gravità								
Art. 316 bis Cod. penale	Malversazione a danno dello Stato	MIN 100 - MAX 600			X	X	X	
Art. 316 ter Cod. penale	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	MIN 100 - MAX 600			X	X	X	
Art. 640, comma 2 n. 1 Cod. penale	Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico	MIN 100 - MAX 600			X	X	X	
Art. 640 bis Cod. penale	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	MIN 100 - MAX 600			X	X	X	
Art. 640 ter Cod. penale	Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico	MIN 100 - MAX 600			X	X	X	
Art. 356 Cod. penale	Frode nelle pubbliche forniture	MIN 100 - MAX 500			X	X	X	
Art. 7 L. 2312/1986, n. 898	Frode ai danni del Fondo europeo	MIN 100 - MAX 500			X	X	X	
Art. 24 bis								
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo introdotto dall'art. 7 della L. 40/2008)								
Art. 491 bis Cod. penale	Falsità dei documenti informatici	MIN 100 - MAX 400			X	X	X	
Art. 615 ter Cod. penale	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	MIN 100 - MAX 500	X	X			X	
Art. 615 quater Cod. penale	Distruzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	MIN 100 - MAX 300		X			X	
Art. 615 quinquies Cod. penale	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	MIN 100 - MAX 500		X			X	
Art. 617 quater Cod. penale	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	MIN 100 - MAX 500	X	X			X	
Art. 617 quinquies Cod. penale	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	MIN 100 - MAX 500	X	X			X	
Art. 635 bis Cod. penale	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	MIN 100 - MAX 500	X	X			X	
Art. 635 ter Cod. penale	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici contenuti sullo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	MIN 100 - MAX 500	X	X			X	
Art. 635 quater Cod. penale	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	MIN 100 - MAX 500	X	X			X	
Art. 635 quinquies Cod. penale	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	MIN 100 - MAX 500	X	X			X	
Art. 640 quinquies Cod. penale	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	MIN 100 - MAX 400			X	X	X	
Art. 1, comma 11, D. L. 21 settembre 2019 n. 105	Violazione delle norme in materia di Protezione di sicurezza nazionale cibernetica	MAX 00			X	X	X	
Art. 24 ter								
Delitti di criminalità organizzata (articolo introdotto dall'art. 2, comma 29 della L. 94/2009)								
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 1								
Art. 416, comma 6 Cod. penale	Associazione per delinquere	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	
Art. 416, escluso comma 6 Cod. penale	Associazione di tipo mafioso anche seppur	MIN 300 - MAX 800	X	X	X	X	X	
Art. 416 bis Cod. penale	Associazione di tipo mafioso anche seppur	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	
Art. 416 ter Cod. penale	Scambio telematico politico-mafioso	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	
Art. 630 Cod. penale	Sequestro di persona a scopo di estorsione	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	
Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	
Art. 407, comma 2, lett. ai, n. 5 Cod. proc. penale	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo	MIN 300 - MAX 800	X	X	X	X	X	

Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio <i>(rubrica così modificata dall'art. 3, comma 77, lettera a), legge n. 190 del 2012)</i>								
Le sanzioni interattive previste sono ridotte a MIN 24 – MAX 48 quando il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), ossia sottoposte alla direzione o alla vigilanza di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.								
Le sanzioni pecunarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 (persone incaricate di pubblico servizio) e 322 bis (membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)								
Art. 317 Cod. penale	Concussione	MIN 300 – MAX 900	X	X	X	X	X	
Art. 318 Cod. penale	Corruzione per l'esercizio della funzione	MIN 100 – MAX 200						
Art. 319 Cod. penale	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	MIN 200 – MAX 600	X	X	X	X	X	
Art. 319 bis Cod. Penale	Circostanze aggravanti	MIN 300 – MAX 800	X	X	X	X	X	
Art. 319 ter, comma 1 Cod. penale	Corruzione in atti giudiziari	MIN 200 – MAX 600	X	X	X	X	X	
Art. 319 ter, comma 2 Cod. penale	Corruzione in atti giudiziari	MIN 100 – MAX 800	X	X	X	X	X	
Art. 319 quater Cod. penale	Induzione indebita a dare o promettere utilità	MIN 300 – MAX 800	X	X	X	X	X	
Art. 320 Cod. penale	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	MIN 200 – MAX 800	X	X	X	X	X	
Art. 321 Cod. penale	Prese per il contratto (IN RIFERIMENTO ALL'ART. 318)	MIN 200 – MAX 600						
Art. 321 Cod. penale	Prese per il contratto (IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 318 e 319 ter)	MIN 200 – MAX 600						
Art. 321 Cod. penale	Prese per il contratto (IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 317, 319 bis, 319 ter, comma 2)	MIN 300 – MAX 800						
Art. 322, comma 1 e 3 Cod. penale	Induzione alla corruzione	MIN 100 – MAX 200						
Art. 322, comma 2 e 4 Cod. penale	Induzione alla corruzione	MIN 200 – MAX 600	X	X	X	X	X	
Art. 322 bis Cod. penale	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e indagine alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – applicazione delle disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma	MIN 300 – MAX 800	X	X	X	X	X	
Art. 340 bis Cod. Penale	Traffico di influenze illecite	MIN 100 – MAX 200						
Art. 344 Cod. Penale	Peculato (limitatamente al primo comma)	MAX 200	X	X	X	X	X	
Art. 346 Cod. Penale	Peculato mediante profitto dell'avere altrui	MAX 200	X	X	X	X	X	
Art. 347 Cod. Penale	Abuso d'ufficio	MAX 200	X	X	X	X	X	
Art. 25 bis Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di segno e riconoscimento <i>(articolo introdotto dalla L. 40/2002 come modificato dall'art. 15, comma 7 della L. 95/2009)</i>								
Art. 453 Cod. penale	Falsificazione di monete, spedita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	MIN 300 – MAX 800	X	X	X	X	X	
Art. 454 Cod. penale	Abruzzione di monete	MIN 100 – MAX 500	X	X	X	X	X	
Art. 455 Cod. penale	Spesita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	MIN 100 – MAX 500	X	X	X	X	X	Sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui agli artt. 453 e 454
Art. 457 Cod. penale	Spesita di monete falsificate introvate in buona fede	MIN 100 – MAX 200						
Art. 459 Cod. penale	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	MIN 100 – MAX 528	X	X	X	X	X	
Art. 460 Cod. penale	Controffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	MIN 100 – MAX 500	X	X	X	X	X	
Art. 461 Cod. penale	Falsificazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla infalsificazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranate	MIN 100 – MAX 500	X	X	X	X	X	
Art. 464, comma 1 Cod. penale	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	MIN 100 – MAX 300						
Art. 464, comma 2 Cod. penale	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	MIN 100 – MAX 200						
Art. 473 Cod. penale	Controffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	MIN 100 – MAX 500	X	X	X	X	X	
Art. 474 Cod. penale	Introduzione nello Stato o inserimento di prodotti con segni falsi	MIN 100 – MAX 500	X	X	X	X	X	

Art. 25 bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio <i>[articolo introdotto dall'art. 13 della L. 99/2009]</i>								
Art. 513 Cod. penale	Turba libera dell'industria e del commercio	MIN 100 - MAX 500						
Art. 513 bis Cod. penale	Illcita concorrenza con rinuncia o violazione	MIN 100 - MAX 800	X	X	X	X	X	X
Art. 514 Cod. penale	Frodi contro le industrie nazionali	MIN 100 - MAX 800	X	X	X	X	X	X
Art. 515 Cod. penale	Frode nell'esercizio del commercio	MIN 100 - MAX 500						
Art. 516 Cod. penale	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	MIN 100 - MAX 500						
Art. 517 Cod. penale	Vendita di prodotti industriali con segni falsi	MIN 100 - MAX 500						
Art. 517 ter Cod. penale	Falsificazione e commercio di beni realizzati su proprio stock di proprietà industriale	MIN 100 - MAX 500						
Art. 517 quater Cod. penale	Controffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	MIN 100 - MAX 500						
Art. 25 ter Reati societari <i>[articolo introdotto dall'art. 3 D. Lgs. 61/2002 e modificato dall'art. 12, comma 1 L. 69/2015]</i>								
Se, in seguito alla commissione dei reati indicati nel comma 1 del presente articolo, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.								
Art. 2621 Cod. civ.	Falso comunicazioni sociali	MIN 200 - MAX 400						
Art. 2623 bis Cod. civ.	Falso comunicazioni sociali in società non quotate / Fatti di leve sottili	MIN 100 - MAX 200						
Art. 2622 Cod. civ.	Falso comunicazioni sociali delle società quotate	MIN 400 - MAX 600						
Art. 2623, comma 1 Cod. civ.	Contravvenzione di falso in prospetto	MIN 100 - MAX 300						
Art. 2623, comma 2 Cod. civ.	Delitto di falso in prospetto	MIN 200 - MAX 300						
Art. 2624, comma 1 Cod. civ.	Contravvenzione di falsità dichiarazioni o nelle comunicazioni della società di revisione	MIN 100 - MAX 300						
Art. 2624, comma 2 Cod. civ.	Delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione	MIN 200 - MAX 400						
Art. 2625, comma 2 Cod. civ.	Impedire controllo	MIN 100 - MAX 180						
Art. 2626 Cod. civ.	Indebita restituzione dei conferimenti	MIN 100 - MAX 180						
Art. 2627 Cod. civ.	Ineguale ripartizione degli utili e delle riserve	MIN 100 - MAX 130						
Art. 2628 Cod. civ.	Illcite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	MIN 100 - MAX 180						
Art. 2629 Cod. civ.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	MIN 150 - MAX 330						
Art. 2629 bis Cod. civ.	Omissa comunicazione del contratto di interessi	MIN 200 - MAX 500						
Art. 2632 Cod. civ.	Formazione fittizia del capitale	MIN 100 - MAX 180						
Art. 2633 Cod. civ.	Indebita ripartizione dei beni sociali fra parte dei liquidatori	MIN 150 - MAX 330						
Art. 2635 Cod. civ.	Compraventa tra privati	MIN 400 - MAX 600	X	X	X	X	X	X
Art. 2635 bis Cod. Civ.	Ingenuità alla compraventa tra privati	MIN 200 - MAX 400	X	X	X	X	X	X
Art. 2636 Cod. civ.	Illcita influenza sull'assemblea	MIN 150 - MAX 330						
Art. 2637 Cod. civ.	Aggiudizio	MIN 200 - MAX 500						
Art. 2638 comma 1 e 2 Cod. civ.	Obbligo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	MIN 200 - MAX 400						
Art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico <i>[articolo introdotto dall'art. 3 L. 7/2003]</i>								
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3								
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì in relazione alle commissioni di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatto a New York il 9 dicembre 1999								
In relazione alle commissioni di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione democratica, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano agli enti le seguenti sanzioni:								
Art. 2638 bis Cod. civ.	Se il delitto è punibile con la pena della reclusione inferiore a 10 anni	MIN 200 - MAX 700	X	X	X	X	X	X
Art. 2638 bis Cod. civ.	Se il delitto è punibile con la pena della reclusione NON inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	X
Art. 25 quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili <i>[articolo introdotto dall'art. 8 L. 7/2008]</i>								
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3								
Art. 583 bis Cod. penale	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	MIN 300 - MAX 700	X	X	X	X	X	X
Art. 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale <i>[articolo introdotto dall'art. 5 L. 228/2003]</i>								
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3								
Art. 600 Cod. penale	Reclusione o mantenimento in schiavitù o in servizi	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	X
Art. 600 bis, comma 1 Cod. penale	Prostituzione minorile	MIN 300 - MAX 800	X	X	X	X	X	X
Art. 600 bis, comma 2 Cod. penale	Prostituzione minorile	MIN 200 - MAX 700						
Art. 600 ter, comma 1 e 2 Cod. penale	Prostituzione minorile	MIN 300 - MAX 800	X	X	X	X	X	X
Art. 600 ter, comma 3 e 4 Cod. penale	Prostituzione minorile	MIN 200 - MAX 700						
Art. 600 quater Cod. penale	Detenzione di materiale pornografico	MIN 200 - MAX 700						
Art. 600 quater 1 Cod. penale	Pornografia virtuale	MIN 300 - MAX 800	X	X	X	X	X	X
Art. 600 quinquies Cod. penale	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	MIN 300 - MAX 800	X	X	X	X	X	X
Art. 601 Cod. penale	Tratta di persone	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	X
Art. 602 Cod. penale	Acquisto e alienazione di schiavi	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	X
Art. 603 bis Cod. penale	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	X
Art. 609 undecies Cod. penale	Addebiamento di minorenni	MIN 200 - MAX 700						

Art. 25 sesies								
Abusi di mercato								
[articolo introdotto dall'art. 9 L. 62/2005]								
In un periodo di competenza del controllo speciale, l'ente ha consegnato un prodotto o un prodotto di alcune parti, la sostanza è ammessa, l'ente è sottile, il prodotto è sottile.								
Parte V, titolo I-bis, capo II Testo Unico D. Lgs. 58/1998	Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato	MIN 400 - MAX 1000						
Art. 25 sesies								
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro								
[articolo introdotto dall'art. 9 L. 123/2007 e sostituito dall'art. 300 D. Lgs. 81/2008]								
Art. 589 Cod. penale commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 D. Lgs. attuativo della delega di cui alla L. 123/2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	MIN 1000 - MAX 1000	X	X	X	X	X	Si applica per le seguenti tipologie di aziende: 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogene mutageni, e da attività di manutenzione, riparazione, installazione e bonifica di impianti; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui unità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-anno.
Art. 589 Cod. penale commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	MIN 250 - MAX 500	X	X	X	X	X	Si applica per aziende diverse da quelle di cui sopra
Art. 590, comma 3 Cod. penale commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose	MIN 100 - MAX 250	X	X	X	X	X	Articolo 583 Cod. penale (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una mutila o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore di quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebitamento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una mutila permanente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un arto; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procurare, ovvero una permanente e grave difficoltà della facoltà; 4) la deformazione, ovvero lo sfigo permanente del viso.
Art. 25 octies								
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoricciclaggio								
[articolo introdotto dall'art. 63 D. Lgs. 231/2007]								
Art. 648 Cod. penale	Ricettazione	MIN 200 - MAX 800	X	X	X	X	X	
Art. 648 Cod. penale	Ricettazione	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
Art. 648-bis Cod. penale	Riciclaggio	MIN 200 - MAX 800	X	X	X	X	X	
Art. 648-bis Cod. penale	Riciclaggio	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
Art. 648-ter Cod. penale	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	MIN 200 - MAX 800	X	X	X	X	X	
Art. 648-ter Cod. penale	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
Art. 648-ter 1 Cod. penale	Autoricciclaggio	MIN 200 - MAX 800	X	X	X	X	X	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
Art. 648-ter 1 Cod. penale	Autoricciclaggio	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni e l'ingenuità
Art. 25 octies 1								
Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti								
[articolo introdotto dal D. Lgs. 168/2003]								
Art. 493-ter Cod. penale	Indebito utilizzo e fabbricazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	MIN 300 - MAX 800	X	X	X	X	X	
Art. 493-quater Cod. penale	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a evadere o eludere i pagamenti con strumenti di pagamento diversi dai contanti	MIN 300 - MAX 500	X	X	X	X	X	
Art. 640-ter Cod. penale	Falsità informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un perfezionamento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	MIN 300 - MAX 500	X	X	X	X	X	
Art. 25 decies								
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore								
[articolo introdotto dall'art. 25, comma 7, del 2009]								
Art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-quadro e 171-ottavo L. 22 aprile 1941, n. 633	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	MIN 100 - MAX 500	X	X	X	X	X	
Art. 25 decies								
Inadempimento a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria								
[articolo introdotto dall'art. 4, L. 116/2009 come sostituito dall'art. 2 D. Lgs. 121/2011]								
Art. 377-bis Cod. penale	Inadempimento a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	MIN 100 - MAX 500						

Art. 25 undecies Reati ambientali [articolo introdotto dall'art. 4, l. 116/2009 come sostituito dall'art. 2 D. Lgs. 121/2011]							
Art. 452 bis Cod. penale	Inquinamento ambientale	MIN 250 - MAX 600	X	X	X	X	X
Art. 452 quater Cod. penale	Disastro ambientale	MIN 400 - MAX 800	X	X	X	X	X
Art. 452 quinquies Cod. penale	Delitti colposi contro l'ambiente	MIN 200 - MAX 500					
Art. 452 sexies Cod. penale	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	MIN 250 - MAX 600					
Art. 452 septies Cod. penale	Delitti associativi aggravanti	MIN 500 - MAX 1000					
Art. 727 bis Cod. penale	Uccisione, distruzione, cattura, predilevo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	MIN 100 - MAX 250					
Art. 733 bis Cod. penale	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	MIN 150 - MAX 250					
Art. 137, comma 2 D. Lgs. 152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	MIN 200 - MAX 300	X	X	X	X	X
Art. 137, comma 3 D. Lgs. 152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizione	MIN 150 - MAX 250					
Art. 137 comma 1 primo periodo D. Lgs. 152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	MIN 150 - MAX 250	X	X	X	X	X
Art. 137 comma 3 secondo periodo D. Lgs. 152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	MIN 200 - MAX 300					
Art. 137 comma 11 D. Lgs. 152/06	Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	MIN 200 - MAX 300	X	X	X	X	X
Art. 137 comma 13 D. Lgs. 152/06	Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate	MIN 150 - MAX 250					
Art. 197 D. Lgs. 152/06	Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	MIN 150 - MAX 250					
Art. 256 comma 1 D. Lgs. 152/06	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	MIN 100 - MAX 250					
Art. 256 comma 3 D. Lgs. 152/06	Discarica non autorizzata	MIN 150 - MAX 300	X	X	X	X	X
Art. 256 comma 5 D. Lgs. 152/06	Miscelazione di rifiuti	MIN 150 - MAX 250					
Art. 256 comma 6 D. Lgs. 152/06	Deposito temporaneo di rifiuti senza prescrizione	MIN 100 - MAX 250					
Art. 257 comma 1 D. Lgs. 152/06	Bonifica dei siti	MIN 100 - MAX 250					
Art. 257 comma 2 D. Lgs. 152/06	Bonifica dei siti da sostanze pericolose	MIN 150 - MAX 250					
Art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/06	Verifica degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	MIN 150 - MAX 250					
Art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06	Traffico illecito di rifiuti	MIN 150 - MAX 250					
Art. 260 comma 1 D. Lgs. 152/06	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	MIN 300 - MAX 500	X	X	X	X	X
Art. 452 quaterdecies Cod. penale							
Art. 260 comma 2 D. Lgs. 152/06	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	MIN 400 - MAX 800	X	X	X	X	X
Art. 452 quaterdecies Cod. penale							
Art. 260 bis comma 6, 7 e 8 primo periodo D. Lgs. 152/06	Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti	MIN 150 - MAX 250					
Art. 260 bis comma 8 secondo periodo D. Lgs. 152/06	Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti	MIN 200 - MAX 300					
Art. 270 comma 5 D. Lgs. 152/06	Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria	MIN 100 - MAX 250					
Art. 1 comma 1 L. 150/92	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	MIN 100 - MAX 250					
Art. 1 comma 2 L. 150/92	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	MIN 150 - MAX 250					
Art. 2 comma 1 e 2 L. 150/92	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	MIN 100 - MAX 250					
Art. 6 comma 4 L. 150/92	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	MIN 100 - MAX 250					
Art. 3 bis comma 1 L. 150/92	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	MIN 100 - MAX 500					
Art. 3 comma 6 L. 549/93	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	MIN 150 - MAX 250					
Art. 8 comma 1 e 2 D. Lgs. 202/07	Inquinamento doloso provocato da navi	MIN 150 - MAX 300	X	X	X	X	X
Art. 9 comma 1 D. Lgs. 202/07	Inquinamento colposo provocato da navi	MIN 100 - MAX 250					
Art. 9 comma 2 D. Lgs. 202/07	Inquinamento colposo provocato da navi	MIN 150 - MAX 250	X	X	X	X	X
Art. 25 duodecies							
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [articolo introdotto dall'art. 4, l. 116/2009 come sostituito dall'art. 2 D. Lgs. 121/2011]							
Art. 25 comma 12 bis D. Lgs. 286/98	Inseguimento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	MIN 100 - MAX 200*					* come il limite di 150.000 Euro
Art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico di cui al D. Lgs. 286/98	Disposizioni contro le immigrazioni irregolari	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X
Art. 12, comma 5 del testo unico di cui al D. Lgs. 286/98	Disposizioni contro le immigrazioni irregolari	MIN 100 - MAX 200	X	X	X	X	X
Art. 25 terdecies							
Razzismo e xenofobia [articolo introdotto dall'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 2017 approvata definitivamente in data 8 novembre 2017 e convertita con L. 167/2017]							
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3							
Art. 3, comma 3 bis L. 654/1975	Razzismo e Xenofobia Pragmatiche e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	MIN 200 - MAX 800	X	X	X	X	X
Fichiamo da intendere il riferimento all'art. 404 bis Cod. penale ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 21/2018							

Art. 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati							
Art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Frode in competizioni sportive	MIN 100 - MAX 500	X	X	X	X	X
Art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa	MIN 100 - MAX 500	X	X	X	X	X
Art. 25 quinquiesdecies Reati tributari <i>[articolo introdotto dall'art. 39 del Decreto legge 124/2019]</i>							
Se la sanzione è superiore a quella indicata nel presente articolo, l'ente ha comunque un profitto, di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.							
Art. 2, comma 1 D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MIN 100 - MAX 500			X	X	X
Art. 2, comma 2-bis D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MIN 100 - MAX 400			X	X	X
Art. 3 D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	MIN 100 - MAX 500			X	X	X
Art. 6, comma 1 D. Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MIN 100 - MAX 500			X	X	X
Art. 8, comma 2-bis D. Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MIN 100 - MAX 400			X	X	X
Art. 10 D. Lgs. 74/2000	Occultamento o distorsione di documenti contabili	MIN 100 - MAX 400			X	X	X
Art. 11 D. Lgs. 74/2000	Scrittazione fraudolenta di pagamenti di imposte	MIN 100 - MAX 400			X	X	X
Art. 4 D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele	MAX 300			X	X	X
Art. 5 D. Lgs. 74/2000	Omissa dichiarazione	MAX 400			X	X	X
Art. 10-quer D. Lgs. 74/2000	Indebita compensazione	MAX 400			X	X	X
Art. 25 sexiesdecies Contrabbando <i>[articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]</i>							
D.P.R. 43/1973 degli art. 282 e 301	Contrabbando	MAX 200			X	X	X
Art. 25 septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale <i>[articolo introdotto dalla legge 9 marzo 2020, n. 27]</i>							
Art. 518-novies Cod. Penale	Furto in materia di alienazione di beni culturali	MIN 100 - MAX 400			X	X	X
Art. 518-ter Cod. Penale	Appropriazione indebita di beni culturali	MIN 200 - MAX 500			X	X	X
Art. 518-decies Cod. Penale	Imputazione illecita di beni culturali	MIN 300 - MAX 500			X	X	X
Art. 518-undecies Cod. Penale	Furto o esportazione illecita di beni culturali	MIN 300 - MAX 500			X	X	X
Art. 518-dodecies Cod. Penale	Distruzione, dispersione, deterioramento, deterioramento e uso illecito di beni culturali o spopolamento	MIN 300 - MAX 700			X	X	X
Art. 518-quaterdecies Cod. Penale	Contrabbando di opere d'arte	MIN 300 - MAX 700			X	X	X
Art. 518-bis, 518-quinquies, 518-sexies	Furto di beni culturali, Ricettazione di beni culturali e falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	MIN 400 - MAX 900			X	X	X
Art. 25 duodevices Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici							
Art. 518-septies Cod. Penale	Riciclaggio di beni culturali	MIN 500 - MAX 1000			X	X	X
Art. 518-undecies Cod. Penale	Devastazione o saccheggio di beni culturali e paesaggistici	MIN 500 - MAX 1000			X	X	X
Reati Transnazionali <i>[Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10]</i>							
Art. 377-bis Cod. penale	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	MIN 100 - MAX 500					
Art. 378 Cod. penale	Favoreggiamento personale	MIN 100 - MAX 500					
Art. 416 Cod. penale	Associazione per delinquere	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X
Art. 416-bis Cod. penale	Associazione di tipo mafioso	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X
Art. 291-quer Cod. penale	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	MIN 400 - MAX 1000	X	X	X	X	X
Art. 74 DPR 109/90	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o riciclaggio	MIN 400 - MAX 1000			X	X	X
Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 Cod. penale	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	MIN 200 - MAX 1000	X	X	X	X	X

Art. 9 Sanzioni amministrative							
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:							
a) la sanzione pecuniaria;							
b) le sanzioni interdittive;							
c) la confisca;							
d) la pubblicazione della sentenza.							
2. Le sanzioni interdittive sono:							
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;							
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;							
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;							
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;							
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.							
Art. 10 Sanzione amministrativa pecuniaria							
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.							
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.							
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila (valore in Euro 250,23 ndr) ad un massimo di lire tre milioni (valore in Euro 1.549,37 ndr).							
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.							
Art. 17 Riparazione delle conseguenze del reato							
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:							
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;							
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;							
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.							
Art. 18 Pubblicazione della sentenza di condanna							
1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.							
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.							
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.							
Art. 19 Confisca							
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.							
Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.							
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.							
Art. 20 Reiterazione							
1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.							
Art. 21 Pluralità di illeciti							
1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.							
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.							
Art. 22 Prescrizione							
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nei termini di cinque anni dalla data di consumazione del reato.							
2. Interpongono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.							
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.							
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.							
Art. 23 Inosservanza delle sanzioni interdittive							
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.							
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.							
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.							
Art. 26 Delitti tentati							
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.							
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.							
Art. 27 Responsabilità patrimoniale dell'ente							
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.							
2. I crediti dello Stato derivanti dagli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.							